

Legge regionale 06 maggio 2005 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. (Legge comunitaria 2004).

Capo III

Attuazione della direttiva 2003/78/CE

Art. 16

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con il presente capo, stabilisce i metodi di campionamento e analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari, in conformità ai principi di cui alla direttiva 2003/78/CE.

Art. 17

(Metodi di campionamento e di analisi)

1. I campioni destinati al controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari sono prelevati secondo le modalità tecniche fissate dal regolamento di cui al comma 4.

2. La preparazione e i metodi di analisi dei campioni di cui al comma 1 devono essere conformi ai criteri fissati dal regolamento di cui al comma 4.

3. I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti. La conformità al tenore massimo di patulina è determinata in funzione dei tenori rilevati nei campioni di laboratorio, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.

4. Il regolamento di attuazione del presente articolo è emanato con decreto del Presidente della Regione, previa approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di salute e di concerto con gli altri assessori interessati.